



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Via della Ferrovia, 40 – 01100 VITERBO
Tel.:0761 303565 - Fax 0761 325389

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.viterbo@lnd.it
dpviterbo.pec@lazio.lnd.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 65 del 16/02/2022

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

INDICE

Avviso alle Società

Pag. 2/4

1. AVVISO ALLE SOCIETÀ

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state le modifiche apportate, in particolar modo in relazione alle procedure per la presentazione di ricorsi e reclami, per comodità si riportano, di seguito, le procedure da seguire, invitando altresì, tutte le società a prendere attenta visione dell'intero Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7.

PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO DEGLI INTERESSATI

Il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale dovrà seguire la seguente procedura:

- Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.
- Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo Territoriale:

- | | | |
|--|---|-------|
| - Per le Società appartenenti alla LND
Partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € | 78,00 |
| - Per le Società appartenenti al SGS | € | 52,00 |

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva di appello territoriale è giudice di secondo grado per i reclami presentati avverso le decisioni de Giudici sportivi territoriali.

RECLAMO DEGLI INTERESSATI

Il reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale, dovrà seguire la seguente procedura:

- Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che siintende impugnare.
- Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello territoriale non è tenuta a pronunciare.
- Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
- Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale:

- | | |
|--|---------------|
| - Per le Società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 130,00 |
| - Per le Società appartenenti al SGS | € 62,00 |

NOTIZIE UTILI

Pec Giudice Sportivo Territoriale D.P. Viterbo:
gstviterbo.pec@lazio.lnd.it

Pec Giudice Sportivo Territoriale C.R. Lazio:
giudicesportivo.pec@lazio.lnd.it

Pec Corte Sportiva d'Appello Territoriale:
csat_tft.pec@lazio.lnd.it

IBAN:

IT20M0832703395000000004120

(Nella causale riportare la matricola e la dicitura "Contributo G.S.")

SI RICORDA, ALTRESÌ, CHE NELL'AREA RISERVATA DELLA SOCIETÀ, ALLA VOCE "INTERROGAZIONI ALTRE SOCIETÀ", COSÌ COME SUL SITO LAZIO.LND.IT NELL'AREA "CASELLE MAIL PEC – INDIRIZZI SOCIETÀ" È POSSIBILE TROVARE GLI INDIRIZZI PEC DI TUTTE LE SOCIETÀ.

Publicato in Viterbo il 16 Febbraio 2022

IL SEGRETARIO
Bruno Saggini

IL DELEGATO
Angelo Moracci